



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Ogni Comune avrà cura di pubblicizzare adeguatamente, con ogni mezzo ritenuto idoneo, sia l'elenco delle sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche che i servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto degli elettori diversamente abili.

Per accedere, nell'ambito territoriale del proprio Comune, a una sezione elettorale qualunque, diversa da quella di iscrizione, esente da barriere architettoniche, l'elettore non deambulante, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 15/1991, dovrà esibire, oltre alla tessera elettorale, una attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Ai sensi, poi, dell'art. 55 del D.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, e dell'art. 29, comma 3, della legge n. 104/1992, gli elettori impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore diversamente abile.

Al fine di consentire l'immediato rilascio, a titolo gratuito, delle attestazioni mediche per votare in altra sezione del proprio Comune esente da barriere architettoniche o dei certificati medici per votare con l'assistenza di un accompagnatore, **nei tre giorni precedenti le consultazioni elettorali**, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge 104/1992, e quindi **da giovedì 19 a sabato 21 marzo 2026**, la competente Azienda Sanitaria Locale dovrà garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati a tale rilascio.

Inoltre, una delle cabine da allestire, salva comprovata impossibilità logistica, presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del D.P.R. n. 361/1957, dovrà essere destinata ai diversamente abili.